



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7334/2019 promossa da:

(C.F. , con il patrocinio dell'avv.)

elettivamente domiciliato in FOGGIA alla '

()

- ATTORE -

contro

APULIA PRONTOPRESTITO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02875460244), con il
patrocinio degli Avvocati] e dell'avv.] presso il
cui studio in è elettivamente domiciliata

- CONVENUTA -

CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 24/1/2024 celebrata
in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del
processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.

Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli
artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo
possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Apulia
Prontoprestito Spa in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, per il
rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a seguito dell'estinzione
anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. ----
rassegno le seguenti conclusioni:

"NEL MERITO

*L'On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione deduzione e richiesta, e con sentenza munita
di clausola di provvisoria esecuzione vorrà:*

1)- Accertare e dichiarare la nullità per contrarietà al dato normativo citato in atti di tutte le clausole
contrattuali che impedirebbero l'azione di ripetizione e/o di rimborso di tutte le somme specificate in
atti per le causali e le ragioni dedotte che consentirebbero alla parte convenuta di trattenerle nonostante

il servizio non sia stato reso, come pure nulla qualsivoglia rinuncia preventiva a richiedere quanto specificato in atti per le causali dedotte ed in riferimento ai rapporti intercorsi come specificati per evidente contrarietà a legge e palese nullità;

2)- Accertare e dichiarare per l'effetto e non solo che l'attore ha diritto al rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a titolo di usura ab origine;

3) Per l'effetto, in accoglimento della domanda giudiziale, condannare la APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A. in liquidazione al rimborso integrale della somma di € 9.477,49 a titolo di usura ab origine oltre interessi come per legge;

4)- Condannare in ogni caso la Apulia Prontoprestito S.p.A. in liquidazione alla refusione delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. nelle aliquote di legge".

Con comparsa di risposta del 15/1/2020 si costituiva la convenuta contestando la domanda e così concludendo:

"..1. In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al rimborso degli interessi, delle commissioni, dei costi assicurativi nonché delle spese versate al momento della conclusione del contratto di finanziamento stante l'asserita l'applicazione di interessi usurari e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda;

2. In via preliminare, in rito, accertare il mancato espletamento della procedure di mediazione obbligatoria prevista ai sensi della L. 98/2013, per l'effetto dichiarando l'improcedibilità dell'avversa domanda;

3. In via principale nel merito, accertare e dichiarare la legittimità delle disposizioni contrattuali relative alla regolamentazione degli interessi per tutte le ragioni sopra indicate e, per l'effetto, rigettare tutte le domande attorsee in quanto del tutto inammissibili ed improcedibili in rito ed infondate nel merito;

4. Con vittoria di competenze e spese di causa, oltre spese generali, IVA e CPA..".

Espletata l'attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/1/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

2. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito con orientamento assolutamente granitico, dal quale questo Tribunale non intende discostarsi, nel contratto di mutuo l'obbligazione va considerata unica e la divisione in rate rappresenta soltanto una modalità di restituzione pattuita per agevolare il mutuatario, ma ciò non comporta affatto che il debito si debba considerare scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, in quanto la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, che nel caso di specie nel caso di specie è intervenuta in data 14.02.2014. (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17798; Trib. Torino sez. I, 05/07/2023, n.2887; Tribunale , Palermo , sez. V , 30/04/2024).

Tutto ciò senza considerare che:

- già prima della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 28.10.2019, era inoltrata istanza di mediazione in data 14.03.2019 quale atto interruttivo della prescrizione;

- in riferimento alla domanda di rimborso dei costi e oneri non goduti, l'atto interruttivo della prescrizione si identifica con il reclamo inoltrato a mezzo pec l'11.05.2015, con il quale veniva chiesto alla convenuta il rimborso delle somme versate a titolo di commissioni

intermediario/committente, di commissioni Dueggì Finanziaria nonché del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento e il successivo ricorso all'ABF del 24.07.2015;

- la domanda ha ad oggetto anche la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che impediscono l'azione di ripetizione e tale azione è ex lege imprescrittibile.

Passando al merito, in punto di fatto occorre preliminarmente ricordare che:

- in data 27/08/2007 l'odierno attore sottoscriveva, per il tramite della DUEGGI FINANZIARIA S.p.A. quale mandataria di Apulia Prontoprestito Spa (d'ora in poi Apulia), il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. (Rif. Apulia: 44/119510), mutuando la somma lorda di € 23.760,00 da rimborsare mediante cessione prosolvendo di n. 108 quote dello stipendio, ammontanti ad € 220,00 cadauna, garantito da polizza assicurativa stipulata con la HDI Assicurazioni SpA;

- l'attore, al momento della stipula del detto contratto di finanziamento, versava in un'unica soluzione la somma di € 834,27 per commissioni finanziarie, di € 3.970,30 per commissioni intermediarie nonché di € 3.444,72 a titolo di costi assicurativi (Rischio Vita);

- in corrispondenza della 78^a rata, con effetto liberatorio a decorrere dal 07/03/2014, il mutuatario provvedeva ad estinguere anticipatamente il suddetto contratto di finanziamento sulla base del conteggio estintivo emesso dalla odierna convenuta in data 14/02/2014.

Nelle dedotte circostanze la convenuta rimborsava al mutuatario la somma di Euro 60,00 a titolo di "Rimborso Commissioni Ente Erogatore per estinzione anticipata" mediante detrazione dal totale dovuto a saldo del conteggio.

Tanto premesso, l'attore ha introdotto il presente giudizio per conseguire il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, precisamente gli importo di seguito specificati:

1. Commissioni Intermediario committente : € 834,27;

2. Commissioni Dueggì Finanziaria: € 3.970,30;

3. Spese: € 200,00;

4. Costi assicurativi: € 3.444,72;

5. Interessi calcolati fino alla data di estinzione del finanziamento
al Tan del 3,80%: € 3.350,21;

6. TOTALE: €11.799,50 a cui vanno sottratti € 60 come da conteggio estintivo ed € 2.262,01 a titolo di rimborso oneri già riconosciuto per un TOTALE DA CORRISPONDERE (al netto dei rimborsi già effettuati) pari ad € 9.477,49".

La decisione in ordine alla fondatezza di siffatta pretesa passa attraverso l'esame delle risultanze della CTU espletata a mezzo del dr. [REDACTED] e delle conclusioni da costui rassegnate nell'elaborato depositato in data 10/12/2021, che il Tribunale ritiene di dover condividere perché frutto di un attento studio degli atti ed al quale si fa integrale rinvio per tutti gli elementi di dettaglio.

Nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale, l'ausiliario del Giudice ha evidenziato le seguenti circostanze di rilievo:

- nel caso di specie, esaminando l'importo erogato a finanziamento pari, al netto delle commissioni e dei costi assicurativi, ad € 11.647,21 e i flussi di cassa mensili, il T.E.G. viene determinato nella misura del 18,210%, superiore al tasso soglia di periodo; si verifica, dunque, la fattispecie dell'usura originaria;

- al momento dell'estinzione anticipata il sig. [REDACTED] aveva diritto a vedersi rimborsate le quote dei costi sostenuti al momento della stipula del contratto secondo il criterio del pro rata

temporis, trattandosi di costi che maturano in ragione del tempo sulla base del principio di competenza economica;

- l'importo pari ad € 2.231,47 (al netto degli interessi legali) risultante dal calcolo effettuato è stato correttamente corrisposto da Apulia Prontoprestito S.p.A. al sig. mediante assegno postale n. del 08.10.2016, a seguito di decisione ABF n. 6955/16 del 02.08.2016;

- gli interessi complessivamente non dovuti dal sig. ad Apulia Prontoprestito S.p.A., in seguito all'applicazione dell'art.1815 considerando i criteri di calcolo analizzati nei paragrafi precedenti, ammontano ad € 3.350,21, secondo il piano di ammortamento dettagliatamente riportato nella Tav. 3 (all. 3) allegata al presente elaborato peritale;

- i costi non ripetibili (come riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni del c.t.p. di parte attrice) ammontano ad € 6.127,28.

Orbene, innanzitutto appare assolutamente condivisibile l'inclusione del costo del prodotto assicurativo nel calcolo del TAEG alla stregua del consolidato orientamento secondo cui:

- "Nei contratti di finanziamento conclusi con i consumatori, ai fini dell'inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa ad esso collegata, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito" (Tribunale , Taranto , sez. II , 27/04/2023 , n. 963);

- " In tema di calcolo del TAEG, si osserva come, laddove il contratto assicurativo sia stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento, il relativo costo del prodotto assicurativo vada ricompreso nel calcolo del TAEG. Ciò perché tale polizza, benché indicata come facoltativa, deve intendersi obbligatoria. A tal uopo il mutuatario è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito, che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa" (Tribunale Benevento sez. II, 04/10/2022, n.2144).

Quanto alla invocata restituzione degli oneri sostenuti dall'attore, tale pretesa appare certamente fondata alla stregua dei più recenti arresti giurisprudenziali secondo cui:

- "Alla luce dei recenti interventi normativi e della direttiva europea n. 48/2008 , il consumatore - in caso di estinzione anticipata del finanziamento - ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito dei quali non sarà più onerata per effetto dell'adempimento anticipato, senza distinzione tra spese up front e spese recurring" (Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. III , 06/10/2023 , n. 3691);

- "L' art. 125 del t.u.b . opera nel caso di estinzione anticipata del finanziamento e riconosce al consumatore il diritto al rimborso dei costi collegati all'erogazione del credito. Tale principio opera a prescindere dall'esatta individuazione dei costi indicati nel contratto di finanziamento, quali costi dipendenti dalla durata del rapporto (c.d. commissioni e oneri recurring) o spese a carattere istantaneo, prodromiche alla concessione del credito (c.d. oneri 'up front'), per cui il consumatore ha diritto sempre e comunque alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, con la conseguente nullità della clausola negoziale con la quale sia stato escluso il diritto del cliente ad ottenere siffatto rimborso"

(Tribunale , S.Maria Capua V. , sez. III , 04/10/2023 , n. 3664);

- "La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata ha chiaramente natura abusiva e vessatoria ed è pertanto nulla perché determina uno squilibrio nel rapporto contrattuale ai danni del consumatore, in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore" (Tribunale , Torre Annunziata , sez. III , 02/10/2023 , n. 2529).

In applicazione di tali principi, l'attore ha diritto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dalla convenuta a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento de quo ed ammontanti ad € 9.477,49, in quanto dall'importo complessivo di € 11.799,50 devono sottarsi € 60 come da conteggio estintivo ed € 2.262,01 a titolo di rimborso oneri già versati dalla convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività espletata.

Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la APULIA PRONTOPRESTITO S.p.A. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'attore e per le causali di cui in narrativa, della somma di € 9.477,49 oltre agli interessi legali dalla domanda fino al soddisfatto;
- 2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite che liquida nella somma € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per competenze professionali oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU.

Foggia, 16 settembre 2024

Il Giudice
dott. Francesco Pellecchia